

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE E COMUNE DI TRENTO PER LA RICERCA E LO STUDIO DAL TITOLO “ANALISI VALUTATIVA DEL PROGETTO DATIIMANO- IL DIRITTO DI CHIEDERE AIUTO”.

.TRA

Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150, con sede legale in Milano, L.go Gemelli, 1 (d'ora in poi detta **Università Cattolica**), in persona del Direttore di Sede, Dott. ██████████, nato a ██████ il ██████████, avente i poteri per il presente atto

E

Comune di Trento, codice fiscale n., con sede in (d'ora in poi detto Comune di Trento), in persona del legale rappresentante

.SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Trento e l'Università Cattolica, tramite il Dipartimento di Sociologia, convengono di avviare un rapporto di collaborazione scientifica per la realizzazione di un progetto di ricerca e di studio dal titolo “Analisi valutativa del progetto DATIIMANO. Il diritto di chiedere aiuto” come da progetto che si allega al presente accordo quale sua parte integrante.

Art. 2 – Responsabili scientifici

L'Università Cattolica – Dipartimento di Sociologia, indica quale responsabile scientifico della presente collaborazione la prof.ssa ██████████, associato SPS/07, Sociologia generale, Dipartimento di Sociologia, facoltà di Scienze Politiche e Sociali, mentre il Comune di Trento indica quale responsabile scientifico della ricerca la dottoressa Nicoletta Poli, coordinatrice dell'area tutela.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte.

Art. 3 - Risorse

Per l'attività di ricerca oggetto del presente accordo l'Università Cattolica – Dipartimento

di Sociologia, e il Comune di Trento, metteranno rispettivamente a disposizione, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, attrezzature e personale, sulla base di specifiche intese tra i responsabili scientifici delle parti.

Art. 4 - Oneri

Ciascuna delle Parti assume a proprio carico gli oneri necessari alla realizzazione del presente accordo per la parte di propria competenza.

Eventuali aspetti economici della collaborazione, in caso di reperimento di fondi, saranno concordati in appositi atti scritti che dovranno essere espressamente approvati dalle parti.

Art. 5 - Durata

La durata dell'accordo è collegata alla conclusione delle attività di ricerca in questione, prevista entro il 30 giugno 2023.

Tale termine potrà essere prorogato di comune accordo dalle parti contraenti, attraverso appositi atti scritti.

Art. 6 – Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico fornite da una Parte all'altra in attuazione della presente collaborazione dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale ove sia stato espressamente indicato il carattere riservato.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni riservate ottenute.

Art. 7- Risultati

I risultati dell'attività di ricerca oggetto del presente accordo resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione tra le due parti.

Le parti si impegnano a non utilizzare il nome/logo dell'altra parte, fatti salvi specifici accordi scritti.

Art. 8 - Sicurezza

I soggetti di una Parte che si recheranno presso le strutture dell'altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività da realizzare in esecuzione del presente accordo

dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.

L'Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell'altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 9 – Dati personali

Le Parti si obbligano a svolgere i trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Convenzione, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel pieno rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), al D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i., nonché ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali reciprocamente scambiati in ragione dell'esecuzione del presente Contratto esclusivamente per l'adempimento dei propri obblighi in esso stabiliti, restando espressamente vietato ogni trattamento che non sia ragionevolmente necessario allo svolgimento delle prestazioni qui disciplinate.

Ciascuna delle Parti dovrà fare in modo che i dati personali di cui entri in possesso nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione siano:

- a) Trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- b) Raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modi che non siano incompatibili con tali finalità;
- c) Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) Esatti e, se necessario, aggiornati, adottando tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) Conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche interessate, le Parti dovranno adottare misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi identificati con particolare riferimento alla distruzione, alla perdita, alla modifica, alla divulgazione non autorizzata, all'accesso in modo accidentale o illegale, ai dati trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ciascuna delle Parti si obbliga a fare quanto segue:

- a) Fornire agli interessati un'informativa privacy completa degli elementi di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR e, ove necessario, richiedere agli stessi il consenso dei dati personali che li riguardano;
- b) Adottare le misure tecniche ed organizzative idonee, da un lato, a prevenire o quantomeno minimizzare gli impatti di eventuali violazioni della sicurezza da cui possano derivare, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (data breach) e, dall'altro, ad adempiere all'obbligo di notificare tali eventi al Garante senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro massimo 72 ore dal momento in cui ne sia venuta a conoscenza, tranne quando sia improbabile che la violazione verificatasi possa determinare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti;
- c) Provvedere affinché tutte le persone autorizzate ad accedere ai dati personali che operino sotto la propria autorità, in qualità di incaricati del trattamento, siano vincolate da idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati ed adeguatamente istruite per iscritto circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati stabilite dalla normativa vigente e dal presente articolo. Le Parti si impegnano a vigilare sull'osservanza, da parte di tali incaricati, delle istruzioni impartite e a controllare e riesaminare, almeno annualmente, i privilegi di accesso ai dati da parte degli stessi;
- d) Non comunicare i dati a terzi se non in presenza di idonee garanzie di legge e tantomeno a diffonderli, se non in una forma che consenta in nessun caso di identificare gli interessati coinvolti;
- e) Evadere le richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste, dandone notizia all'interessato;

f) Prestare la massima collaborazione nei confronti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di ogni altra autorità competente, adempiendo con puntualità alle richieste, agli ordini e alle istruzioni dalle stesse ricevute e fornendo copia di ogni documento richiesto.

Ciascuna Parte si obbliga a non trasferire i dati ricevuti dall'altra nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione al di fuori dell'Unione Europea, se non previa autorizzazione della Parte che li abbia messi a disposizione, in presenza delle misure di garanzia previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle decisioni di adeguatezza, alla stipula di clausole contrattuali standard, all'adozione di Binding Corporate Rules o altri simili presupposti di legge [da verificare con controparte se applicabile; altrimenti eliminare].

Al termine della presente Convenzione, per qualsiasi causa, ciascuna delle Parti sarà tenuta a provvedere alla definitiva cancellazione dai propri sistemi ed archivi di tutte le copie digitali o cartacee dei dati ricevuti nei termini di cui sopra, tranne quando l'ulteriore conservazione degli stessi sia espressamente richiesta o consentita da norme di legge (contabili, fiscali, ecc.).

Art. 10 - Assicurazioni

Le parti avranno cura di assicurare il proprio personale e i soggetti dalle stesse incaricati ai fini del presente accordo contro gli infortuni e per responsabilità civile.

Art. 11 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di utilizzo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta. Le spese di bollo sono interamente a carico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (legge provinciale n. 23/1990).

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, (data)

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

IL DIRETTORE DI SEDE

DOTT. MARIO CESARE GATTI

COMUNE DI TRENTO